SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 130° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 18 marzo 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149/85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 482, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1984, n. 707, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 81 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla inclusione della normativa generale delle scuole di specializzazione.

Norme generali comuni
a tutte le scuole di specializzazione

Art. 82. — Nell'Università degli studi di Trento sono istituite le scuole di specializzazione riportate negli articoli successivi.

I bandi di ammissione relativi a ciascuna scuola, con specificazione del numero degli iscrivibili, sono banditi con decreto rettorale in tempo utile per il successivo anno accademico.

I candidati alle specializzazioni, per le quali è requisito indispensabile il possesso dell'abilitazione professionale, possono partecipare *sub condicione* all'esame di ammissione; all'atto di regolare l'iscrizione debbono depositare anche il diploma di abilitazione.

L'eventuale differenza, fra il totale degli iscrivibili previsto per ciascuna scuola ed il corrispondente numero di posti effettivamente banditi, potrà essere destinata a concorrenti di cittadinanza straniera limitatamente alle scuole il cui titolo di ammissione non preveda l'esistenza di un albo professionale.

Il numero complessivo degli specializzandi di cittadinanza straniera non potrà essere comunque superiore al 20% di quelli di cittadinanza italiana.

Limitazioni e condizioni di ammissioni per specializzandi stranieri sono incluse negli statuti specifici e riportati nel bando di concorso.

Art. 83. — Il concorso di ammissione, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, è per esami e titoli.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione;

b) in una eventuale prova orale sempre sulle medesime tematiche, integrate, se del caso, da una prova pratica.

Il bando di concorso di ammissione a ciascuna scuola indicherà eventuali modalità diverse, come mediante quesiti a risposte multiple, ed i programmi di esame.

Il candidato dovrà dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua o delle lingue straniere secondo quanto indicato nel bando.

La valutazione dei titoli integrerà il punteggio, conseguito nell'esame di cui ai commi precedenti, in una misura non superiore al 30% dello stesso.

Costituiscono titolo:

a) la tesi di laurea;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea in discipline attinenti la specializzazione ed indicate nel bando di concorso per ciascuno dei corsi di laurea che danno accesso alla scuola;

d) le pubblicazioni scientifiche.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982.

Art 84. — La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Nel caso di convenzione con enti pubblici o privati, che preveda, a carico di questi ultimi, la concessione di borse per frequentare la scuola, la commissione può essere integrata da un docente o cultore di materie attinenti alla scuola, scelto dal consiglio della scuola entro una terna designata dagli enti erogatori.

Art. 85. — La commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialista è composta da cinque professori di ruolo della scuola designati dal consiglio della scuola, di cui all'art. 89.

Eventuali allargamenti che comportino integrazioni non superiori a due membri, e le modalità relative sono definiti dalle normative specifiche di ciascuna scuola.

Art. 86. — L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 87. — Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola.

Art. 88. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo che insegni nella scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto, con voto segreto, dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha nell'ambito della conduzione della scuola le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione.

Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 89. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti della scuola compresi gli eventuali docenti a contratto, e da una rappresentanza di tre specializzandi, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Art. 90. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli delle facoltà interessate sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 91. — Lo specializzando è tenuto a seguire tutti i corsi di lezioni ed a partecipare a tutte le attività pratiche ed alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti.

Modalità di accertamento della frequenza sono determinate dal consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi, ovvero attraverso altre idonee forme.

Art. 92. — Alla fine di ciascun anno, lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico sulle attività di formazione svolte nell'anno, valutato da una commissione, nominata dal rettore e presieduta dal direttore della scuola, e costituita dai docenti della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione dei candidati.

Coloro che non superano l'esame non possono essere ammessi al successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno.

È ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta.

Art. 93. — Il calendario dei corsi di studio e delle attività pratiche è stabilito anno per anno, dal consiglio della scuola, nel monte ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola.

I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti.

Art. 94. — Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità.

Art. 95. — Nel caso di scuole di specializzazione istituite in base a convenzioni con altre università, per i docenti che debbano esplicare le previste attività didattiche in sede diversa da quella ordinaria di servizio, e che abbiano incluso tali attività nel proprio piano didattico annuale approvato dalla facoltà di appartenenza è prevista la corresponsione di un rimborso spese relative al trasporto e all'eventuale pernottamento.

Art. 96 *(Norma transitoria)*. — Le scuole già funzionanti presso l'Università con il vecchio ordinamento sono progressivamente disattivate; le scuole di cui all'art. 82 sono progressivamente attivate a partire dall'anno accademico nel quale entra in vigore il riordinamento di ciascuna scuola.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1989
Registro n. 6 Istruzione, foglio n. 103

89A1021

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale del suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali, all'art. 350 contenente l'elencazione delle scuole è aggiunta la scuola diretta a fini speciali in «informatica».

Dopo l'art. 369, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti articoli relativi alla scuola diretta a fini speciali in informatica:

Scuola diretta a fini speciali in informatica

Art. 370. — È istituita una scuola diretta a fini speciali in informatica presso l'Università di Firenze.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze informatiche, in grado di affrontare i problemi connessi con il trattamento e l'elaborazione dati.

La scuola rilascia il diploma in informatica.

Art. 371. — Il corso di studi ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta di attività guidate.

In base alle strutture disponibili in ambito universitario e a quelle acquisite attraverso convenzioni con enti pubblici e privati, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in cinquanta per ciascun anno di corso e per un totale di cento studenti.

Art. 372. — Concorrono alla costituzione della scuola le facoltà di ingegneria e scienze matematiche, fisiche e naturali. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 373. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° Anno:

istituzioni di matematica;
introduzione agli algoritmi e alla programmazione;
architettura degli elaboratori;
linguaggi e metodi di programmazione;
due insegnamenti scelti tra quelli opzionali.

2° Anno:

sistemi per l'elaborazione dei dati;
basi di dati;
sistemi informativi;
tre insegnamenti scelti tra quelli opzionali.

Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti:

applicazioni della ricerca operativa;
applicazioni gestionali;
automazione degli uffici;
automazione industriale;
calcolatori di processo;
calcolo numerico;
complementi di fisica;
complementi di matematica;
elementi di comunicazione e trasmissione dati;
elementi di elettronica;
elementi di progettazione di sistemi digitali;
fondamenti di informatica;
grafica e sistemi interattivi;
impianti di elaborazione;
istituzione di fisica;
matematica computazionale;
microprocessori;
probabilità e statistica;
sistemi operativi;
tecniche elettroniche e digitali;
tecniche e linguaggi di elaborazione;
telematica e sistemi distribuiti.

Gli insegnamenti di linguaggi e metodi di programmazione e di sistemi per l'elaborazione dei dati sono a prevalente carattere tecnico pratico.

Art. 374. — Gli insegnamenti prevedono attività pratiche che consistono in esercitazioni sulla natura trattata nel corso e in attività sperimentali.

Tutti gli insegnamenti sono semestrali. Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indicherà l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee.

I piani di studio sono approvati dal consiglio della scuola.

Art. 375. — È obbligatorio un tirocinio che si svolge sotto la guida di un docente, di massima dell'ambito di uno dei corsi opzionali del secondo anno, ed ha la durata di almeno ottanta ore.

Art. 376. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, può stabilire convenzioni con enti pubblici e privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1984, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 162.

Il presente decreto, sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1989
Registro n. 7 Istruzione, foglio n. 10

89A1022

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 1989.

Proroga del termine per la presentazione della relazione sugli accertamenti e sulle conclusioni della commissione di indagine sull'incidente aereo di Ustica.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della difesa in data 23 novembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1988, con il quale è stata istituita una commissione con il compito di procedere ad una indagine sull'incidente aereo di Ustica che, senza interferire sull'istruttoria giudiziaria in corso, sia specificamente diretta ad esaminare, coordinare e valutare tutti gli elementi, raccolti dal Ministro della difesa e da altre amministrazioni pubbliche, alla luce di un completo quadro dei dati già a disposizione e ulteriormente acquisibili in campo internazionale;

Visto l'art. 3 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dispone la presentazione, da parte della commissione d'indagine, di una relazione scritta sugli accertamenti compiuti e sulle proprie conclusioni entro tre mesi dalla data di pubblicazione del suddetto decreto nella *Gazzetta Ufficiale;*

Vista la relazione interlocutoria del presidente della commissione di indagine in data 24 febbraio 1989 con la quale, nel riferire sul lavoro svolto, ha rappresentato le difficoltà di addivenire alla chiusura dei lavori nella prefissata data del 7 marzo 1989, perché non risultano ancora acquisiti i risultati di indagini già avviate in campo internazionale;

Decreta:

Articolo unico

Il termine fissato dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 novembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1988, è prorogato di due mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1989

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MITA

Il Ministro della difesa
ZANONE

89A1100

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 1989, n. 96.

Modificazioni alle procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1988 con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1988, n. 325;

Ritenuto opportuno che il periodo di tempo di trenta giorni per l'invio delle domande di trasferimento, previsto dal comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, venga ampliato a sessanta giorni;

Visto l'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554;

Decreta:

Art. 1.

Il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, è sostituito dal seguente:

«2. Nei sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione delle vacanze, il personale risultato in esubero in applicazione dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 o che si prevede risulti tale nel corso del 1989, fa pervenire alle amministrazioni di appartenenza ed alle amministrazioni presso cui intende trasferirsi, anche di comparto diverso, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, domanda di mobilità per i posti vacanti, in relazione alla qualifica funzionale o categoria e profilo professionale corrispondente».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 1° marzo 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
CIRINO POMICINO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0129

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 2 febbraio 1989.

Modificazione al decreto ministeriale 11 febbraio 1981 concernente la commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Ritenuta la necessità di modificare la composizione della commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi di cui all'art. 110 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, nominata con decreto ministeriale 11 febbraio 1981;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 19 dicembre 1987, concernente modificazioni al decreto ministeriale 11 febbraio 1981;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

1. La sottocommissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi degli «alimenti per il bestiame», di cui all'art. 1, punto 4, del decreto ministeriale 11 febbraio 1981, citato nelle premesse, è così modificata:

4. — *Alimenti per il bestiame*

Mazziotti Di Celso prof. Pietro, direttore dell'istituto sperimentale per la zootecnia di Roma, presidente;

Begliomini prof. Alfredo, direttore dell'istituto zooprofilattico del Mezzogiorno di Portici;

Ciuchini dott. Franco, dirigente di ricerca dell'Istituto superiore di sanità;

De Cicco dott.ssa Maria Grazia, analista dell'ispettorato centrale repressione frodi;

Gasparini dott.ssa Gianna, direttore analista superiore dell'ufficio repressione frodi - Modena;

Macrì dott. Agostino, dirigente di ricerca dell'Istituto superiore di sanità;

Marchetti prof. Mario, direttore del centro studi e ricerche di vitaminologia del dipartimento di biochimica applicata dell'Università di Bologna;

Maselli dott. Lucio, veterinario del Ministero della sanità;

Moretti dott.ssa Gabriella dirigente di ricerca dell'Istituto superiore di sanità;

Piccininno dott. Glauco, primo ricercatore dell'Istituto superiore di sanità;

Piva prof. Gianfranco, ordinario dell'istituto di scienza della nutrizione della facoltà di agraria dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Piacenza;

Soriani dott.ssa Elsa, chimico capo del Ministero delle finanze;

Tosi dott. Antonio, direttore analista capo dell'ufficio repressione frodi - Modena.

La dott.ssa De Cicco svolge anche funzioni di segretario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1989

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro del tesoro
AMATO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse:

Il testo degli articoli 110, 111 e 112 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, è il seguente:

«Art. 110. — È istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una commissione di studio per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi relativi ai prodotti disciplinati dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 111. — La commissione di cui al precedente articolo, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è composta da rappresentanti dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze, della sanità ed eventualmente da quelli del Ministero dell'industria e del commercio nonché da quelli di enti o istituti specializzati nei particolari settori.

Art. 112. — In relazione alle esigenze derivanti dallo svolgimento dei propri lavori, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, può con decreto articolare la commissione di cui all'art. 110, in più sottocommissioni, determinandone la composizione eventualmente integrata da esperti particolarmente competenti nelle singole materie.

Le mansioni di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste».

Il D.M. 19 dicembre 1987 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 del 9 agosto 1988.

89A1138

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 17 febbraio 1989.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Alleanza assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 20 settembre 1988 della Alleanza assicurazioni società per azioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la lettera in data 29 dicembre 1988, n. 823603, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle

assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Alleanza assicurazioni società per azioni, con sede in Milano:

1) tariffa WYa - tariffa di opzione per il differimento automatico di scadenza nel pagamento di un capitale garantito in contratti a prestazione rivalutabile;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della citata tariffa WYa;

3) tariffa WQa - tariffa di opzione per il differimento automatico di scadenza nel pagamento della rendita garantita in contratti a prestazione rivalutabile;

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, della citata tariffa WQa.

Art. 2.

La Alleanza assicurazioni società per azioni dovrà evidenziare nel proprio bilancio di esercizio le forme assicurative approvate con il presente decreto, utilizzando l'apposito modulo 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A1065

DECRETO 17 febbraio 1989.

Approvazione di alcune condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe di assicurazioni sulla vita in vigore, presentate dalla Lavoro Vita compagnia di assicurazioni e riassicurazioni vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 26 ottobre 1988 della Lavoro Vita compagnia di assicurazioni e riassicurazioni vita S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe di assicurazioni sulla vita già approvate;

Vista la lettera in data 21 dicembre 1988, n. 823525, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazioni sulla vita già approvate, presentate dalla Lavoro Vita compagnia di assicurazioni e riassicurazioni vita S.p.a., con sede in Milano:

1) clausola di copertura provvisoria immediata da appplicare alle proposte di assicurazione sulla vita;

2) condizioni speciali di polizza per contratti di assicurazioni sulla vita a favore dei dipendenti della Lavoro Vita S.p.a. e dei rispettivi coniugi. Per i contratti stipulati a favore dei coniugi dei dipendenti della citata impresa sarà necessario prevedere la trattenuta del relativo costo direttamente dallo stipendio del dipendente stesso;

3) clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita da applicare alle tariffe 3U/CV - assicurazione mista a premio unico, sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 15 luglio 1988;

4) clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita da applicare alla tariffa 3C/CU - assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazione aggiuntiva in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus), sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 15 luglio 1988;

5) clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita e del premio da applicare alla tariffa 3R/CV - assicurazione mista a premio annuo, con prestazione aggiuntiva in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal-bonus), sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 15 luglio 1988;

6) clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita da applicare alla tariffa 70U/CU - tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio unico da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva, sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 15 luglio 1988;

7) sfera di applicazione delle assicurazioni rivalutabili, in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 15 luglio 1988.

Art. 2.

La Lavoro Vita compagnia di assicurazioni e riassicurazioni vita S.p.a. dovrà evidenziare nel proprio bilancio di esercizio le forme assicurative approvate con il presente decreto, utilizzando moduli 8 e 10 distinti per ciascuna forma assicurativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A1067

DECRETO 20 febbraio 1989.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla Colonia vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 5 ottobre 1988, 10 ottobre 1988, 24 ottobre 1988 e 28 novembre 1988 della Colonia vita S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza;

Viste le lettere in data 25 novembre 1988, n. 823285 e n. 823286, e 7 dicembre 1988, n. 823377 e n. 823378, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza, presentate dalla Colonia vita S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione complementare per l'esonero del pagamento dei premi in caso di invalidità;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precente punto 1);

3) tariffa di assicurazione complementare «garanzia di famiglia»;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione mista a premio unico;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della sopraindicata tariffa di assicurazione sulla vita;

7) condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione a favore dei dipendenti della rappresentanza generale per l'Italia della Colonia, della Colonia vita S.p.a. e/o del relativo coniuge di contratti di assicurazione sulla vita stipulati mediante l'adozione dei tassi di premio puro in luogo dei corrispondenti tassi di premio di tariffa. Per i contratti stipulati a favore dei coniugi dei dipendenti delle due citate imprese sarà necessario prevedere la trattenuta del relativo costo direttamente dallo stipendio del dipendente stesso;

8) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonché per il caso di morte e di invalidità permanente stipulata a favore dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confindustria, Intersind, ASAP e CONFITARMA da parte della società in oggetto aderente al «Pool italiano per l'assicurazione di gruppo per il caso di morte ed invalidità dei dirigenti di aziende industriali», in forza dell'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di aziende industriali, stipulato in data 16 maggio 1985;

9) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonché per il caso di morte e di invalidità permanente stipulata a favore dei dirigenti di aziende industriali;

10) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità permanente stipulata a favore dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confapi, da parte della società in oggetto aderente al «Pool per l'assicurazione di gruppo per il caso di morte e di invalidità dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confapi», in forza dell'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di aziende industriali stipulato in data 4 luglio 1985;

11) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonché per il caso di morte e di invalidità stipulata da aziende a favore dei propri dipendenti in base a contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro.

Le condizioni speciali di polizza di cui ai precedenti punti 8), 9), 10) e 11) si applicano alle tariffe di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte o per il caso di morte e di invalidità permanente, approvate con decreto ministeriale del 9 settembre 1988.

Art. 2.

La Colonia vita S.p.a., con sede in Milano, dovrà evidenziare nel proprio bilancio di esercizio la forma assicurativa mista a premio unico, approvata con il presente decreto, utilizzando l'apposito modulo 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A1066

DECRETO 20 febbraio 1989.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla Unione Subalpina di assicurazioni società per azioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 23 agosto 1988 e 28 novembre 1988 della Unione Subalpina di assicurazioni società per azioni, con sede in Torino, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la lettera in data 9 dicembre 1988, n. 823404, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dall Unione Subalpina di assicurazioni società per azioni con sede in Torino:

1) tariffa RXII cost (ECU) assicurazione mista a premio annuo costante ed a capitale espressi in ECU (unità di conto europea), con prestazione aggiuntiva in casi di morte o in caso di vita alla scadenza (bonus finale). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa RXII cost - assicurazione mista a premio annuo costante con prestazione aggiuntiva in caso di morte o in caso di vita alla scadenza, approvata con decreto ministeriale del 7 agosto 1984;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della sopracitata tariffa RXII cost (ECU).

Art. 2.

La Unione Subalpina di assicurazioni società per azioni, dovrà disporre, per i contratti emessi in tariffa RXII cost (ECU) per l'intero periodo contrattuale, di attività a copertura espresse in ECU. L'impresa dovrà pertanto effettuare una valutazione proiettata nel tempo sulle possibilità di acquisizione delle attività economiche suindicate al fine di consentire l'abbinamento di impegni in ECU alle relative riserve matematiche, fermo restando quanto in materia regolato dalle condizioni speciali di polizza.

Art. 3.

La Unione subalpina di assicurazioni società per azioni, con sede in Torino, dovrà evidenziare nel proprio bilancio di esercizio la forma assicurativa approvata con il presente decreto, utilizzando l'apposito modulo 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A1068

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 marzo 1989.

Concessione al compartimento dell'A.N.A.S. di Bolzano di procedure di urgenza in deroga alle norme vigenti per l'affidamento dei lavori di ripristino sulle strade statali n. 38, n. 622, n. 44-*bis* e n. 621. (Ordinanza n. 1667/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Vista la nota dell'A.N.A.S. compartimento di Bolzano, n. 24544 del 5 novembre 1988, con la quale si richiedono procedure d'urgenza per la realizzazione di interventi sulle seguenti strade statali, danneggiate dagli eventi alluvionali del luglio e agosto 1987: s.s. n. 38 dello Stelvio nel tratto tra i km 131,0 e 149,0; s.s n. 622 di Solda tra i km 0 e 6,5; s.s. n. 621 di Valle Aurina tra i km 28,6 e 37,4 e s.s. n. 44-*bis* del Rombo tra i km 0 e 29,5;

Vista la nota n. 587 del 26 gennaio 1989 del commissariato del Governo per la provincia di Bolzano, con la quale si illustrano le esigenze relative ai danni sulle suddette strade statali precisando che gli interventi devono essere eseguiti con la massima urgenza sia per la precarietà con cui si svolge il traffico, sia per prevenire nuovi eventi destabilizzanti che, se pure di non eccezionale entità, possono determinare effetti rilevanti anche nei riguardi della pubblica incolumità;

Visto il tele n. 551 del 24 febbraio 1989, con il quale il direttore generale dell'A.N.A.S. esprime parere favorevole alla concessione di procedure d'urgenza per gli interventi indicati nella su citata nota compartimentale;

Considerata la necessità di aderire alle richieste avanzate dalla suddetta A.N.A.S., compartimento di Bolzano, data l'importanza di ripristinare prontamente le suddette arterie;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi di ripristino sulle strade statali numeri 38, 622, 44-*bis* e 621 di cui in premessa, l'A.N.A.S., compartimento di Bolzano, è autorizzata a derogare dalle vigenti norme ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A1121

ORDINANZA 8 marzo 1989.

Interventi urgenti diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Bovino. (Ordinanza n. 1668/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 64;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Vista la richiesta del 16 gennaio 1989, n. 532, del comune di Bovino con la quale viene richiesto un finanziamento di L. 5.000.000.000 per fronteggiare un primo programma di lavori nella zona interessata ai dissesti;

Visto il verbale di sopralluogo del 18 novembre 1988 con cui il rappresentante del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ravvisa una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumità nel comune di Bovino in provincia di Foggia;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata comunque la necessità di consentire almeno un primo immediato intervento teso alla eliminazione dei più impellenti pericoli per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire un primo immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente nel comune di Bovino e di cui in premessa, è assegnata al comune medesimo la somma di L. 400.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A1120

ORDINANZA 8 marzo 1989.

Ulteriore autorizzazione ad assumere personale con contratto di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 nella provincia di Sondrio a beneficio del comune di Ardenno. (Ordinanza n. 1670/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Viste le ordinanze n. 1157/FPC del 14 settembre 1987 pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 44 del 4 novembre 1987 e n. 1526/FPC del 3 agosto 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 12 agosto 1988 con le quali è stata rispettivamente disposta e, da ultimo prorogata a beneficio del comune di Ardenno, l'autorizzazione ad assumere personale con contratto di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987;

Vista la nota del 17 febbraio 1989 con la quale il comune di Ardenno rappresenta la necessità di assumere per un periodo di tre mesi a decorrere dal 1° marzo 1989 una unità di personale necessaria per le esigenze correlate alla presenza dei nuclei evacuati o senza tetto tuttora presenti nel territorio comunale e per il disbrigo delle pratiche inerenti i contributi di cui all'art. 5-*quinquies* del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, essendo scaduta, con il 30 ottobre 1988 la proroga dell'autorizzazione della unità di personale confermata ai sensi della sopracitata ordinanza n. 1526/FPC del 3 agosto 1988;

Ravvisata l'opportunità di disporre quanto richiesto;

Dispone:

Art. 1.

Il comune di Ardenno è autorizzato ad assumere con contratto di diritto privato per un periodo di tre mesi a decorrere dal 1° marzo 1989 un applicato di segreteria.

Il relativo onere, valutato in lire 5.920.000, è posto a carico del fondo per la protezione civile, con imputazione sugli stanziamenti di cui al decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A1119

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 7 marzo 1989.

Revoca della deliberazione n. 214 del 13 maggio 1977. (Deliberazione n. 3939).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto l'art. 4, secondo comma, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, ai sensi del quale la Commissione deve stabilire, con la procedura ivi indicata, le modalità ed i termini con cui gli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, i cui titoli sono quotati in borsa, devono effettuare le comunicazioni previste nel primo comma dello stesso articolo;

Visto l'art. 19, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, ai sensi del quale le società e gli enti in esso indicati sono, tra l'altro, soggetti agli obblighi previsti nell'art. 4, sub art. 1, della stessa legge;

Considerato che con propria delibera n. 214 del 13 maggio 1977, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 136 del 20 maggio 1977, questa Commissione ha prescritto, in via generale e provvisoria, a tutte le società e gli enti suddetti, nei cui confronti gli obblighi di comunicazione non fossero già operanti, di osservare gli stessi termini e modalità di comunicazione contemplati nel primo comma dell'art. 4, salvo deroghe da accordare caso per caso a singoli richiedenti;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare in via definitiva, e con riferimento a ciascun soggetto obbligato a norma del secondo comma del citato art. 4, le modalità ed i termini con cui devono essere adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti dal primo comma dell'art. 4 medesimo;

Considerato che le norme di legge vigenti non impongono agli amministratori delle società e degli enti di cui al citato art. 19, le cui azioni o titoli similari non siano quotati in borsa, di redigere una relazione sull'andamento della gestione nel primo semestre di esercizio;

Delibera:

È revocata la delibera n. 214 del 13 maggio 1977.

La presente delibera verrà pubblicata nel Bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 7 marzo 1989

Il presidente: PIGA

89A1148

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato relativo alla formazione dell'albo professionale degli psicologi per la regione Lombardia e al termine per la presentazione delle domande di iscrizione al medesimo albo, di cui agli articoli 31 e 32 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Si comunica che il presidente del tribunale di Milano, con suo decreto 9 marzo 1989 in ottemperanza al disposto dell'art. 31 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1989, ha nominato, con decorrenza dall'accettazione della nomina avvenuta il 10 marzo 1989, commissario per l'assolvimento nella regione Lombardia dei compiti previsti dalle norme transitorie della citata legge sull'ordinamento della professione di psicologo, il magistrato a riposo dott. Francesco Falletti residente a Milano.

La sede operativa del commissario è quella dell'istituto di psicologia della facoltà di medicina dell'Università degli studi in Milano alla via Francesco Sforza n. 23.

A detta sede debbono essere presentate le domande per l'iscrizione all'albo a norma del primo comma dell'art. 32 della citata legge n. 56/1989, nel rispetto del termine di sessanta giorni ivi fissato, decorrente dalla nomina avvenuta il 10 marzo 1989, e con assolvimento dell'obbligo della tassa di concessione governativa prevista dall'art. 117 del deceto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

89A1149

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società All Leasing Italia S.p.a, in Torino

Con decreto ministeriale 8 marzo 1989 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha nominato membri del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società All Leasing Italia S.p.a., via Balme n. 1, Torino, i signori:

a) dott. Berti Franco, nato a Bologna il 12 gennaio 1937 con studio in Lugo (Ravenna), corso Mazzini n. 72;

b) avv. Santoro Ruo Lidi, nata a Campa (Cosenza) il 15 marzo 1925, con studio in Roma, via Bartolomeo Ammannati n. 3;

c) dott. Piero Antonio Cinti, nato a Roma il 13 aprile 1949, vice capo di Gabinetto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, via Molise n. 2.

89A1105

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª pubblicazione) Elenchi n. 3 e n. 4

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 486 mod. 241 D.P. — Data: 17 novembre 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Milano. — Intestazione: Gatti Ezio, nato a Zeme Lomellina l'8 agosto 1932. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 3. — Capitale: L. 300.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1284 mod. 25-A. — Data: 4 novembre 1985. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento delle domande. — Intestazione: Forti Alessandro, nato a Roma il 5 febbraio 1957. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 4. — Capitale: L. 400.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione delle relative ricevute, le quali rimarranno di nessun valore.

89A1123-89A1124

MINISTERO DELLA DIFESA

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione Filottrano»

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1989, registro n. 8 Difesa, foglio n. 200, sulla proposta del Ministro della difesa, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della «Fondazione Filottrano».

89A1106

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 265.000
- semestrale	L. 145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 500.000
- semestrale	L. 270.000
Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.	
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*.	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna.	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione. .	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*